



COMUNE DI CAPIZZI

(Città Metropolitana di Messina)

PROVVEDIMENTO Nr. 29 del 26/11/2020

Oggetto: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.53 del 30.09.2020 di approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V;

Visto l'avviso del 16.10.2020 a firma del Responsabile del Settore Amministrativo di questo Ente relativo all'indizione di una selezione pubblica per la nomina dell'O.I.V;

Visto il DPR 9 maggio 2016, n. 105 disciplinante il riordino delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 24/6/14 n. 90, convertito con modificazioni con L. 11/8/14, n. 114, ed in particolare l'art.6, recante disposizioni in tema di valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione, che dispone quanto segue:

“1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i

limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.”

Atteso che il summenzionato DPR trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 74, c. 5., del D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il D.M. 2/12/2016, che disciplina l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6, al quale vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

Preso atto delle seguenti disposizioni in tema di nomina e durata dell'OIV previste dall'art. 7 del summenzionato decreto:

1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti all'Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, dall'organo di indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti.
6. L'incarico di Presidente di OIV o titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
 - a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti;
 - b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.
7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Visto

- che l'art. 4 del regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. stabilisce la composizione monocratica e che lo stesso viene nominato dal Sindaco previa selezione pubblica;
- che l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio di questo ente dal 16.10.2020 al 31.10.2020, per la presentazione delle domande da parte degli interessati;
- che entro la data del 31.10.2020 è pervenuta solo n. 1 istanza a nome della dott.ssa Anna LAGANGA SENZIO;

Ritenuto necessario ed indifferibile dover procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

Atteso che, a seguito dell' esame del curriculum del candidato e della relazione prodotta dalla stessa, con riferimento ai criteri indicati nell'avviso pubblicato all' Albo Pretorio, anche se la richiesta di iscrizione nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance non è stata ancora istruita dall'apposita Commissione, la stessa risulta essere idonea a ricoprire l'incarico;

Dato atto che l'art. 8 del D.P.R. 105/2016 ha abrogato l'art. 14, comma 3, del D. L.g.s. 150/2009, che prevedeva che <<L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 >>;

Ritenute particolarmente significative, rispetto all'incarico da conferire, le esperienze e la qualificazione possedute dalla Dott.ssa Anna LAGANGA SENZIO che risulta aver svolto diversi incarichi di componente Nuclei di Valutazione e OIV in altri Enti Pubblici con personale anche superiore a quella di questo Ente oltre a diversi altri incarichi attinenti alla presente nomina;

Per quanto sopra esposto:

DECRETA

- Di nominare quale componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), la Dott.ssa Anna LAGANGA SENZIO nata a Capizzi (ME) il 23.12.1961 ed ivi residente in Via A. Moro n. 7 con decorrenza dalla data di accettazione della presente nomina e fino al termine del triennio;
- Di corrispondere al professionista per detto incarico il compenso previsto nell'avviso pubblico a suo tempo pubblicato per ciascuno degli anni di durata dell'incarico, dando atto che tutti gli atti susseguenti il presente decreto verranno adottati dal Responsabile del Settore Amm.vo a cui la presente viene notificata;
- Di dare atto che le funzioni che saranno svolte dall'O.I.V. sono quelle di cui alle delibere della CIVIT n.ri 121/2010 e 12/2013, nonché quelle elencate nel Regolamento di funzionamento richiamato in narrativa;
- Di dare atto che l'incarico di che trattasi avrà durata descritta nel precedente capoverso, con decorrenza dalla data di accettazione da parte del professionista nominato;
- Di dare atto che la stessa nomina decade in caso di rifiuto di iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.M. 2/12/2016, al quale vengono obbligatoriamente iscritti tutti gli aspiranti alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV presso tutte le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, sulla scorta dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all'art. 2 del medesimo decreto;
- Di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio;
- Di dare atto che il nome e il curriculum del componente unico dell'OIV, nonché il relativo trattamento economico, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- Di demandare al responsabile del Settore Amm.vo l'adozione degli atti necessari susseguenti il presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno di spesa;
- Di notificare copia del presente provvedimento all'odierno incaricato, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e al Presidente del Consiglio Comunale.

IL SINDACO

(PRINCIPATO TROSSO Arch. Leonardo Giuseppe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.